

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del volontariato civico comunale individuale da parte dei singoli, anche aderenti a gruppi informali.

L'attività di volontariato svolta tramite la partecipazione ad organizzazioni del Terzo Settore resta disciplinata dalle vigenti norme di legge.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONE

Il volontariato civico comunale individuale, così come disciplinato dal presente regolamento, definisce un insieme di attività prestate in modo personale, spontaneo e gratuito, da singoli cittadini a favore della comunità locale per soli fini di solidarietà ed impegno civile.

ARTICOLO 3 – IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il volontariato civico individuale è prestato in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione Comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme statali, regionali, dallo Statuto comunale e dai regolamenti comunali.

A titolo esemplificativo e non esaustivo il volontariato civico individuale può essere svolto nei seguenti ambiti:

- a) socio-assistenziale e socio-educativo;
- b) tutela ambientale
- c) cura, manutenzione e sorveglianza di spazi comunali
- d) sicurezza stradale
- e) cultura e tempo libero
- f) sport e turismo
- g) attività di supporto a uffici e servizi comunali.

La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare ulteriori ambiti di intervento dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere coinvolti i volontari.

ARTICOLO 4 – REQUISITI SOGGETTIVI

Per poter sottoscrivere un impegno ai sensi del presente regolamento, gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti necessari:

- a) Età non inferiore a 18 e non superiore a 75 anni o comunque alla maggiore età per la quale risulta consentita la copertura assicurativa da parte dell'Ente
- b) idoneità psicofisica allo svolgimento del servizio
- c) assenza di condanne incidenti negativamente nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione
- d) per i cittadini extracomunitari, inoltre, è necessario essere muniti di regolare permesso di soggiorno in corso di validità o valida richiesta d'asilo.

Nella scelta dei candidati non potrà essere attuata alcuna discriminazione.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Chi intende svolgere il Volontariato Civico individuale deve chiedere l'iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici.

Il medesimo obbligo si applica anche ai componenti di gruppi informali.

La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Possono iscriversi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, abbiano presentato regolare domanda e siano stati ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente regolamento.

La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata mediante la compilazione dell'apposito modulo reperibile sul sito web istituzionale.

Le persone, al momento della richiesta di iscrizione, potranno comunicare la propria disponibilità per tutte o anche solo per alcune delle attività di cui all'articolo 3.

Le richieste di iscrizione vengono esaminate dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino, che dispone l'iscrizione nel Registro comunale dei volontari civici, ovvero il diniego motivato o richiede integrazione della documentazione presentata.

L'eventuale motivato provvedimento di diniego dell'iscrizione è portato a conoscenza dell'interessato all'indirizzo dichiarato nella domanda.

Il procedimento si chiude in 30 giorni dalla presentazione della domanda con l'iscrizione o il diniego.

ARTICOLO 6 - REGISTRO DEI VOLONTARI CIVICI

Il Registro è tenuto presso l'Area Servizi al Cittadino, che ne cura l'aggiornamento periodico.

Per ciascun volontario sono riportati i dati personali, il numero di iscrizione e gli ambiti di intervento per i quali è stata dichiarata la disponibilità.

La disponibilità è revocabile in qualsiasi momento per sopravvenuta manifesta inidoneità degli interessati, in relazione ai requisiti richiesti o per motivi personali degli interessati stessi e comunque con preavviso di almeno sette giorni lavorativi.

ARTICOLO 7 – SELEZIONE DEL VOLONTARIO CIVICO

I Volontari Civici da coinvolgere nelle specifiche attività vengono selezionati dal Responsabile dello specifico Servizio cui necessita l'impiego, tenendo conto dei seguenti elementi:

a) disponibilità all'attività dichiarata dall'interessato nella domanda di iscrizione al Registro comunale dei Volontari Civici;

b) idoneità all'attività da assegnare, valutata tenendo conto di:

- precedenti attività lavorative svolte
- livello di preparazione specifica dimostrata
- età in relazione all'incarico
- attitudini e capacità fisiche.

ARTICOLO 8 – ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

Il Volontario Civico viene informato circa l'inizio dell'attività con comunicazione scritta del Responsabile del Servizio competente ad accogliere l'apporto del Volontario.

La comunicazione riporta tutte le informazioni relative all'espletamento del servizio.

Prima dell'inizio del servizio, il Volontario Civico deve sottoscrivere la comunicazione per accettazione.

La durata di ogni impegno si intende a tempo determinato e sarà stabilita, di volta in volta, dal Responsabile di Servizio in sede di definizione e di comunicazione dello stesso.

Al Volontario Civico viene assegnato un cartellino identificativo personale con foto tessera, che deve essere portato in modo visibile durante lo svolgimento del servizio, per consentire l'immediata riconoscibilità da parte dell'utenza e dei dipendenti comunali.

Il Responsabile del Servizio o il dipendente comunale, referenti per l'attività cui il Volontario Civico è preposto, hanno il compito di informare e istruire il Volontario Civico circa le modalità di svolgimento delle mansioni e le normative di riferimento, con

particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, cui attenersi; è loro compito anche la vigilanza sul corretto svolgimento delle attività del Volontario Civico.

I volontari sono seguiti e coordinati nell'esecuzione degli interventi dal Responsabile del Servizio cui fa capo il settore di intervento, senza che ciò comporti subordinazione gerarchica alcuna.

Il rapporto instaurato, in quanto non sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato e pertanto non indispensabile per lo svolgimento delle funzioni proprie di competenza dell'Ente nel cui ambito operativo s'inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, non darà assolutamente luogo:

- a) ad obbligo giuridico di prestare attività;
- b) a relazione tra prestazione e retribuzione;
- c) ad esercizio di poteri repressivi o impositivi.

Il volontario avrà autonomia gestionale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro di competenza del Responsabile del Servizio.

Il Responsabile del Servizio monitora l'andamento delle attività e l'apporto dato nel suo complesso.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

E' sempre ammesso il ritiro della disponibilità da parte del volontario, previo avviso al Responsabile del Servizio di riferimento affinché si possa provvedere alla sostituzione. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di sospendere o concludere in qualsiasi momento la collaborazione con il Volontario Civico, qualora:

- a) vengano a mancare i requisiti soggettivi richiesti;
- b) dal comportamento del Volontario possa derivare un danno per l'Amministrazione comunale, l'utenza o la cittadinanza in generale;
- c) siano accertate a carico del Volontario Civico violazioni di leggi, regolamenti o di ordini dell'Autorità, di portata tale da inficiare il rapporto fiduciario e di collaborazione instauratosi verso la collettività;
- d) l'Amministrazione non ritenga più opportuno il coinvolgimento dei volontari in un determinato intervento, per motivazioni espresse.

Il Volontario Civico il cui comportamento in servizio determini la cessazione del rapporto di collaborazione per le motivazioni esposte al comma precedente, lettere a), b) e c), del presente articolo, viene cancellato dal Registro Comunale dei Volontari Civici.

ARTICOLO 10 - DOTAZIONE E ATTREZZATURE

Al Volontario coinvolto nelle attività di cui all'art. 3, potranno essere assegnati mezzi, strumenti e dotazioni del Comune al fine dello svolgimento delle stesse e per il tempo strettamente necessario all'espletamento del compito assegnato, compresi i dispositivi individuali di sicurezza, se necessari secondo la vigente normativa di riferimento. L'assegnazione dei mezzi, degli strumenti e delle dotazioni deve risultare da atto scritto dal Responsabile di Servizio competente.

Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature assegnate.

ARTICOLO 11 – ASSICURAZIONI

L'Amministrazione Comunale provvede, a propria cura e spese, alla copertura assicurativa dei Volontari Civici contro i rischi per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi (R.C.T).

Le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i Volontari Civici effettivamente impiegati e hanno effetto solo durante l'espletamento delle attività.

Ai fini della copertura assicurativa il Responsabile del Servizio che accoglie l'intervento dei singoli volontari trasmette al Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie la lettera di coinvolgimento del Volontario Civico, che già contiene tutti i dati personali, di attività nella

quale l'intervento del volontario è coinvolto, la dichiarazione di conoscenza delle condizioni di assicurazione, nonché gli strumenti e le dotazioni che gli vengono assegnate. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per fatti dolosi o colposi posti in essere dai volontari.

ARTICOLO 12 - DOVERI DEL VOLONTARIO

Ciascun Volontario è tenuto a:

- a) svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento;
- b) rispettare gli orari di attività (qualora previsti);
- c) tenere un comportamento, verso chiunque, improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) tenere, verso i dipendenti comunali, un comportamento ispirato ad un rapporto di reciproco rispetto e collaborazione;
- e) astenersi durante il servizio volontario da attività estranee al servizio stesso;
- f) comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- g) segnalare al Responsabile di Servizio di riferimento tutti gli aspetti e circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

Ciascun Volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale, intendendosi che in tale caso l'Amministrazione comunale ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo, salvo che sia diversamente accertato dalle autorità competenti.

Il Volontario Civico è tenuto alla discrezione e al rispetto della dignità della funzione cui è ammesso; non deve in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività dei dipendenti comunali; deve svolgere la propria attività nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e dei cittadini; deve esplicare le mansioni attribuitegli in modo tecnicamente corretto, nel rispetto delle normative vigenti.

I volontari sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e non possono fornire a chi non ne abbia il diritto notizie circa atti e fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della propria attività.

ARTICOLO 13 - RAPPORTO CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DEL TERRITORIO

L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri e albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti con le pubbliche istituzioni singolarmente o in forma associata.

ARTICOLO 14 – SPONSORIZZAZIONI

L'Amministrazione comunale può accettare e promuovere proposte di sponsorizzazione da soggetti terzi, i quali vogliano offrire e/o mettere a disposizione dei volontari, in modo spontaneo, attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento dell'attività di cui al presente regolamento.

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere oggetto di preventiva valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

In tal caso a completamento di quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento, l'Amministrazione comunale si impegna a dare ampia diffusione della sponsorizzazione di cui sopra con le modalità ed i mezzi concordati con lo Sponsor.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'esecutività della delibera consiliare di approvazione.